

N. [redacted] /13 R.G.N.R.
N. [redacted] /13 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI [redacted]
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA DI RIGETTO DI RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- art. 409 c.p.p. -

Il Giudice per le Indagini Preliminari dott. [redacted],
letti gli atti del procedimento penale sopra rubricato nei confronti di persona da identificare,
per il reato di cui all'art. 644 c.p.;
rilevato che non è stata iniziata l'azione penale;
esaminata la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 3/12/13;
visto l'atto di opposizione all'archiviazione presentato dalla persona offesa dal reato
[redacted] in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della [redacted]
di [redacted],
sentite le parti in Camera di Consiglio all'udienza del 18/2/14 e a scioglimento della
conseguente riserva;

OSSERVA

Premesso, in via generale, che mentre il giudizio di merito è improntato al principio del *favor rei*, dal quale deriva l'obbligo di pronuncia assolutoria nei casi dubbi, il procedimento di archiviazione è viceversa retto dall'opposto principio del *favor actionis*, che privilegia la prosecuzione del procedimento salvo che risulti manifesta l'infondatezza della *notitia criminis*, la richiesta di archiviazione qui formulata dal P.M. si fonda, più che altro, sulla asserita tardività della querela proposta per essere il reato ormai estinto per prescrizione. Appaiono invece fondate le doglianze dell'opponente laddove evidenzia, da un lato, che a norma dell'art. 644 ter c.p. "la prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale", e dall'altro, che risulta tuttora pendente nei suoi stessi confronti la procedura esecutiva immobiliare già promossa dalla Banca [redacted] di [redacted] proprio per la riscossione coattiva del capitale e degli interessi di cui assume essere creditrice in forza del rapporto bancario (ormai chiuso) del quale si contesta qui la natura usuraria.

Le argomentazioni del P.M. appaiono pertanto quanto meno premature rispetto all'oggettiva esigenza di un più approfondito accertamento in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti, risultando invero preliminarmente necessario lo svolgimento degli accertamenti, di natura tecnica, documentale e testimoniale, indicati dalla difesa del [redacted] nell'atto di opposizione, previa individuazione, ovviamente, del soggetto indagato attualmente non ancora identificato.

P.Q.M.

Visti gli articoli 409, 410 c.p.p., rigetta la richiesta di archiviazione e segnala al pubblico ministero la necessità di svolgere le indagini sopra indicate, assegnando per il loro espletamento il termine di giorni 120 (centoventi). Si comunichi.

[redacted] 14 marzo 2014

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dott. [redacted]

Depositato in cancelleria il 15 MAR. 2014